



## Scheda Strumenti di Conciliazione

<b>Titolo</b>	<b>Indennità per congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti</b>
<b>Ente erogatore</b>	INPS
<b>Descrizione servizio</b>	<p><u>Il servizio:</u> Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro, che viene concesso ai genitori per prendersi cura del bambino entro i suoi primi 12 anni di vita, per un periodo complessivo non superiore ai 10 mesi (11 se il padre di astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi).</p> <p>Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera entro i primi sei anni d'età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), per un periodo massimo di sei mesi di congedo;</li><li>• un'indennità pari al <b>30% della retribuzione media giornaliera</b> per congedi dai sei anni e un giorno agli otto anni del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni;</li><li>• nessuna indennità dagli otto anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino.</li></ul> <p><u>Chi può accedervi:</u> Possono beneficiare del servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• alla madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi;</li><li>• al padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi;</li><li>• al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;</li><li>• al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 10 mesi.</li></ul> <p>Pertanto, essendo rivolto a lavoratori dipendenti, il congedo parentale non spetta a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• genitori disoccupati o sospesi;</li><li>• genitori lavoratori domestici;</li><li>• genitori lavoratori a domicilio.</li></ul> <p>Il diritto di astenersi dal lavoro spetta sia ai genitori naturali che ai genitori adottivi o affidatari. La legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale. Il decreto legislativo 25 giugno 2015, n. 81, ha previsto infine la possibilità per il lavoratore di chiedere per una sola volta la <b>trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale</b>, al posto del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante. La riduzione dell'orario non deve però superare il 50%.</p>
<b>Come Aderire</b>	<p>Il genitore lavoratore dipendente deve presentare la domanda prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto.</p> <p>La domanda deve essere inoltrata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• online all'INPS attraverso il servizio dedicato;</li><li>• attraverso il Contact center al numero 83 164 oppure 06 164 164;</li><li>• attraverso enti di patronato e intermediari dell'Istituto.</li></ul> <p>Per quanto riguarda la fruizione del congedo parentale su base oraria, il genitore lavoratore dipendente deve inoltrare la domanda al datore di lavoro e all'INPS, indicando:</p>

- se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento o in base al criterio generale previsto dall'art. 32 del Testo Unico;
- il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria;
- il periodo all'interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.

Link

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50583>

